

**Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 30/06/2022) 27/07/2022, n. 29951****ESTRADIZIONE****Intestazione**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISCUOLO Anna - Presidente -

Dott. CALVANESE E. - rel. Consigliere -

Dott. AMOROSO Riccardo - Consigliere -

Dott. VIGNA Maria S. - Consigliere -

Dott. PATERNO' RADDUSA Benedetto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

Rappresentante del Governo della Repubblica di Argentina;

nel procedimento a carico di:

R.F., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 17/03/2021 della Corte di appello di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata;

udito lo Stato ricorrente, avv. Arturo Salerni, che ha concluso chiedendo che sia accolto il ricorso con l'annullamento della sentenza impugnata;

uditi i difensori della persona richiesta in estradizione, avv. Francesco De Luca, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità dei documenti depositati dallo Stato argentino in data 13/06/2022 e l'inammissibilità del ricorso, e avv. Franco Magnani, che ha concluso associandosi alle richieste del codifensore e riportandosi alle argomentazioni scritte.

**Svolgimento del processo**

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna dichiarava l'insussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione presentata dal Governo della Repubblica di Argentina nei confronti del cittadino italiano R.F..

1.1. La domanda era stata presentata dalle autorità argentine al fine del perseguimento del R. per i

reati di partecipazione all'omicidio aggravato in danno di B.J.G., alla privazione abusiva della libertà e dei maltrattamenti per fini politici di 10 persone (tra i quali anche lo stesso B.) e alla associazione per delinquere, tutti commessi nel 1976, dopo il colpo di Stato del marzo di quell'anno.

Secondo l'ipotesi di accusa, R., quale cappellano del carcere Casa Departamental di (OMISSIS), avrebbe concorso alla commissione di tali reati.

La Corte di appello dava atto che una altra richiesta di estradizione processuale del R. era stata presentata nel 2013 con riferimento ai reati di tortura, lesione personale e sequestro di persona, per aver il predetto, in qualità di cappellano militare, concorso alle torture inflitte nel corso di interrogatori di detenuti politici ristretti nel Corpo di Fanteria di Polizia di (OMISSIS) e nella Casa Departamental di (OMISSIS), e che la stessa era stata rifiutata dall'Italia per la mancanza di un grave quadro indiziario e comunque per la prescrizione, secondo la legge italiana, dei reati di lesione e sequestro di persona e per difetto del requisito della doppia incriminabilità in ordine ai fatti di tortura (all'epoca non era stata ancora introdotta la norma di cui all'[art. 613-bis](#) c.p.).

1.2. La sentenza in esame riteneva che tra i reati, oggetto della nuova domanda, dovevano ritenersi non ancora prescritti, secondo la legge italiana soltanto, quelli puniti con l'ergastolo di omicidio e di tortura commessi in danno di B.J.G., corrispondenti rispettivamente alle fattispecie di cui agli [artt. 575, 577, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.](#) e all'[art. 613-bis](#), comma 5, c.p..

La Corte di appello riteneva, alla luce delle dichiarazioni dei testimoni, allegate alla domanda, che non fosse raggiunta la dimostrazione della gravità indiziaria della responsabilità dell'estradando, risultando da esse soltanto la frequente presenza del R. nella struttura di detenzione (oltretutto tra il 9 luglio e il 29 settembre 1976) in occasione anche di pratiche di tortura nei confronti dei detenuti e quindi la consapevolezza di costui delle torture e della "sparizioni" attuate dai militari, ma non elementi valutabili con riferimento alla sua partecipazione ai reati in danno del B.. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, ex [art. 706](#) c.p.p., il Rappresentante del Governo della Repubblica di Argentina, denunciando, a mezzo di difensore e procuratore speciale, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'[art. 173](#) disp. att. c.p.p..

2.1. Violazione di legge in relazione agli [artt. 696](#) e [705](#) c.p.p., e 12 Convenzione di estradizione tra Argentina e Italia del 9 dicembre 1987.

La suddetta Convenzione non condiziona l'extradizione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico della persona ricercata, così da farne presumere l'esistenza per presunzione incontrovertibile - basata sul reciproco riconoscimento di una comune cultura giuridica e del rapporto di affidabilità tra gli Stati - dalla documentazione che la stessa convenzione ritiene sufficiente e necessaria per il corredo della domanda.

Gli arresti richiamati dalla Corte territoriale si riferivano a situazioni diverse in cui lo Stato richiedente non avevano illustrato il quadro indiziario e le fonti di prova. Quel che rileva è la rappresentazione delle fonti di prova e quindi delle ragioni in base alle quali lo Stato richiedente ha ritenuto fondata l'ipotesi accusatoria.

La Corte di appello ha invece proceduto ad una non prevista e quindi consentita rivalutazione delle prove, secondo la legge italiana.

Va tenuto presente che nel sistema processuale argentino la presenza dell'imputato è condizione necessaria per la celebrazione del processo penale e la mancata consegna dell'imputato si riflette sull'impossibilità di svolgere attività istruttoria e giungere alla verità processuale.

2.2. Violazione di legge in relazione all'[art. 703](#) c.p.p., e art. 13 Convenzione di estradizione tra Argentina e Italia del 9 dicembre 1987.

In ogni caso, anche a seguito di un'impropria rivalutazione delle prove, la Corte di appello avrebbe dovuto chiedere informazioni suppletive allo Stato richiedente.

2.3. Violazione di legge in relazione all'[art. 705 c.p.p.](#), [artt. 40, 41 e 110 c.p.](#), e vizio di motivazione.

La Corte di appello non ha valutato che l'estraddando ha svolto all'interno del carcere - nel quale erano praticate stabilmente e massivamente torture tanto da essere considerato "un centro clandestino di detenzione e tortura" - un ruolo attivo nell'apparato repressivo, facendone stabilmente parte, presenziando armato e in tuta militare alle torture stesse e chiedendo alle vittime di collaborare con le forze armate (come risulta dalle testimonianze prodotte). In tal modo, ancorchè non avesse materialmente partecipato alle torture dei detenuti, aveva contribuito ad esse, svolgendo un ruolo simbolico, che aveva accresciuto le sofferenze delle vittime (abbandonate alla loro sorte) e aveva rafforzato la volontà criminale degli autori del reato.

Andava considerato in ogni caso che l'estraddando è ricercato per reati che si sono verificati nell'ambito di un piano sistematico di gravi violazioni dei diritti umani. Il che rendeva i reati oggetto di indagini crimini contro l'umanità e, pertanto, sottratti alla prescrizione.

3. La difesa del ricorrente ha depositato altresì una memoria con la quale ha ribadito il quadro indiziario a carico dell'estraddando, allegando le trascrizioni delle udienze tenute in Argentina nel 2015.

Anche la difesa di Riverberi ha presentato una memoria per contrastare le argomentazioni del ricorso, allegando le memorie presentate alla Corte di appello relative a punti non oggetto di esame da parte della sentenza impugnata (stante la natura assorbente dei profili ritenuti decisi).

## Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Il ricorso attacca complessivamente le ragioni che hanno portato la Corte di appello a ritenere non accoglibile, nella fase giurisdizionale, la domanda di estradizione presentata dal Governo argentino nei confronti di R.F.: ovvero la mancanza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di omicidio e di tortura aggravata dalla morte di B.J.G. e la prescrizione dei reati, secondo la legge italiana, per i restanti capi di accusa.

Non è fondato) pertanto, il rilievo difensivo del R. là dove ritiene il ricorso limitato al solo capo relativo all'omicidio aggravato di B.. 3. Relativamente al primo punto, sono da accogliere le censure avanzate dal ricorso.

3.1. La Suprema Corte, con la sentenza che ha inaugurato l'orientamento oramai consolidato - sull'esegesi di quanto stabilisce l'[art. 705 c.p.p.](#), comma 1, in tema di gravi indizi di colpevolezza, ebbe modo di occuparsi di una vicenda estradizionale riguardante l'Argentina e la Convenzione bilaterale in esame (così Sez. 6, n. 44852 del 03/10/2007, Rv. 238089).

La Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, ratificata con L. n. 219 del 1992, non prevede come nella maggior parte degli strumenti pattizi in vigore per l'Italia - che l'extradizione di tipo processuale possa essere rifiutata in ragione della mancanza di gravi indizi di colpevolezza o comunque della insufficienza del quadro indiziario che giustifica le accuse mosse alla persona ricercata.

In questa evenienza, la giurisprudenza di legittimità per lungo tempo aveva ritenuto inapplicabile l'[art. 705 c.p.p.](#), comma 1, - che impone che la Corte di appello pronunci sentenza favorevole all'extradizione "se sussistono gravi indizi di colpevolezza" nel caso di mancanza di una convenzione o che quest'ultima non disponga diversamente, con ciò intendendo l'esistenza di uno strumento pattizio che preveda espressamente tale condizione (tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 1998 del 27/05/1999, Rv. 214624) - ritenendo sufficiente il solo esame "formale" della documentazione che la convenzione esige sia trasmessa a corredo della domanda estradizionale (per tutte, Sez. 6, n. 24763 del 08/05/2007, Rv. 237184).

La ratio di tale esegesi riposava sulla constatazione che il regime convenzionale che nulla prevede al

riguardo fa derivare l'esistenza di adeguati indizi di reità, per "presunzione incontrovertibile", da determinati documenti che la convenzione espressamente indica ed ai quali il giudice dello Stato richiesto non può negare fede quando essi gli siano stati ufficialmente comunicati (così Sez. 6, n. 24763, cit.).

Questo approccio formale al tema è stato superato dal nuovo orientamento che esige, nel caso di estradizione processuale, in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, che l'esame, se pur semplificato, che deve essere condotto dalla Corte di appello comporti in ogni caso la verifica che "dalla documentazione trasmessa risultino evocate le ragioni per le quali si ritiene probabile che l'estraddando abbia commesso il reato oggetto dell'estraddizione" (così Sez. 6, n. 44852 del 03/10/2007, Rv. 238089).

In questo modo, ha precisato la Suprema Corte in questo arresto, a differenza di quanto accade per il regime previsto dall'[art. 705](#) c.p.p., comma 1, la Parte richiesta non deve nè valutare autonomamente tale presupposto, nè rielaborare criticamente il materiale trasmesso.

Esaminando la Convenzione Italo-Argentina, la sentenza ora citata, ha rilevato che la stessa non contiene alcun espresso riferimento ai gravi indizi, ma all'art. 12 elenca i documenti che devono essere allegati alla domanda di estradizione e tra questi indica "il mandato di cattura" e "un'esposizione dei fatti per i quali la estradizione viene richiesta", con il riferimento al tempo e al luogo della loro consumazione e alla qualificazione giuridica. Secondo la Corte, questa documentazione è stata individuata proprio in quanto "idonea intrinsecamente a contenere i necessari riferimenti circa l'esistenza degli indizi a carico della persona di cui si chiede l'estraddizione" e per questa vocazione naturale della documentazione il giudice italiano non può limitarsi a constatarne solo l'avvenuta trasmissione, secondo un'operazione di mera verifica formale, ma deve quantomeno compiere "una sommaria delibazione" per accertare che si tratti di documentazione "in concreto" idonea a rappresentare l'esistenza di elementi a carico dell'estraddando, sempre nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente.

3.2. Così impostato l'ambito del controllo demandato alla Corte di appello dalla Convenzione italo-argentina, si deve constatare che la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei suddetti principi.

L'errore in cui è incorsa la Corte di appello nella specie è di addentrarsi nella valutazione "diretta" delle prove allegato dallo Stato richiedente, criticando la tenuta logica delle conclusioni alle quali è pervenuta l'autorità giudiziaria argentina, quanto alla conclusione degli indizi raccolti (in tale prospettiva è da ritenersi irrilevante anche la documentazione da ultimo prodotta dal ricorrente).

Ebbene, stante la cognizione estesa al merito riconosciuta a questa Corte dall'[art. 706](#) c.p.p., può osservarsi che lo Stato richiedente ha rappresentato adeguatamente il quadro indiziario a carico dell'estraddando nella "esposizione dei fatti".

In essa si dà atto dei fatti di dominio pubblico avvenuti durante la dittatura militare instaurata con il golpe del marzo 1976, caratterizzata dalla repressione sistematica attuata dalle forze militari in tutto il Paese per eliminare fisicamente gli oppositori, ricorrendo a detenzioni illegittime, torture e assassinii di migliaia di persone. I "sovversivi" venivano sequestrati, confinati in centri clandestini di detenzione, dove venivano torturati per avere informazioni e così realizzare nuove detenzioni, e fatti "sparire" secondo un costante protocollo per occultare ogni responsabilità.

Quanto ai fatti avvenuti nella Casa Departamental, la esposizione dei fatti pone in evidenza come essa fosse uno dei centri clandestini di detenzione più importanti del Paese in cui tali pratiche criminali venivano attuate secondo il piano sistematico repressivo militare. Le pratiche illecite commesse in tale centro di detenzione erano state accertate nei vari processi che avevano visto come imputati i responsabili dei sequestri e delle torture, sulla base delle testimonianze delle vittime sopravvissute, che avevano potuto riferire tutte le sistematiche e insopportabili sevizie subite (atti brutali di violenza

fisica, tra le quali la pratica del "sottomarino", in cui il detenuto veniva immerso con testa in un secchio d'acqua e sfinito sino ad urlare di preferire la morte).

Quanto alla vittima B., il documento precisa che l'autorità giudiziaria argentina con sentenza definitiva aveva accertato la detenzione e la sparizione del B. e condannato per tali fatti gli autori di detti reati.

Sulla base di tali premesse, il quadro indiziario a carico del Reveberi è così ricostruito dalle autorità argentine: egli faceva parte dell'apparato criminale che al momento dell'ingresso e della sparizione del B. nel luogo della sua detenzione era sistematicamente dedito alla tortura e alla "sparizione" di dissidenti politici; il carcere era deputato soltanto ad accogliere dissidenti politici per torturarli e ucciderli, occultandone il corpo per far sparire traccia dei crimini; egli partecipava in maniera attiva e adesiva alle brutali torture, affiancando i torturatori materiali, aumentando le sofferenze delle vittime che si vedevano abbandonate da tutto anche da Dio, in funzione di convincerle a collaborare.

Lo Stato richiedente nella suddetta esposizione ha indicato le concrete fonti di prova (le testimonianze di coloro che erano state detenute e torturate in quel carcere nel medesimo periodo di B.) sulla base delle quali ha basato la ipotesi accusatoria della sua partecipazione in termini di adesione e rafforzamento del proposito criminoso degli autori materiali dei delitti contestati: le testimonianze dimostravano che il centro di detenzione dove prestava la sua attività l'estraddando era destinato stabilmente a forme di detenzione illegali e torture nei confronti di dissidenti politici, con conseguenti "sparizioni" delle vittime secondo un prestabilito protocollo; che l'estraddando, che già aveva militato con le forze militari antisovversione, faceva parte costantemente del gruppo di militari dediti alle torture riferite dalle vittime sopravvissute, presenziando alle stesse, anche a quelle più brutali e mortali (il "sottomarino") e invitando le vittime a "collaborare" con le forze armate per "sollievo spirituale"; che l'estraddando non aveva mai dato, invece, alcun "sollievo spirituale" e quindi non svolgeva alcuna funzione tipica del suo ruolo apparente, presenziando alle torture anche armato e con vesti militari.

3.3. I fatti così ricostruiti non si limitano alla partecipazione dell'estraddando alle torture inflitte ai detenuti e quindi anche al detenuto B., ma vanno estesi - anche dal punto di vista indiziario - all'evento della morte di quest'ultimo.

Al riguardo, la relazione illustrativa dà conto delle pratiche di tortura attuate con modalità estremamente brutali e spietate nei confronti dei detenuti ristretti in quel periodo nella Casa Departamental di (OMISSIS) (tra queste la pratica del "sottomarino" per sfornire le vittime a tal punto da preferire queste di morire) alle quali presenziava lo stesso estraddando e della loro "sparizione" tutt'altro che infrequente e occasionale, elementi che giustificano l'ipotesi accusatoria nei termini sopra indicati, anche con riferimento all'elemento psicologico.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che sussiste il dolo diretto in forma cosiddetta alternativa nel caso in cui l'agente preveda ed accetti l'evento e quindi, pur non perseguendolo come suo scopo finale (Sez. 1, n. 16523 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 281385), mentre ricorre il dolo eventuale quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e, ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261104).

Ipotesi rispettivamente compatibili con le ipotesi delittuose punite con l'ergastolo di cui all'[art. 613 bis](#) c.p., comma 5 (in cui il colpevole deve aver cagionato "volontariamente" la morte della persona vittima delle torture) e 575 e 577 n. 4) c.p. (in cui il colpevole ha cagionato dolosamente la morte con le modalità descritte all'[art. 61](#) c.p., n. 4 c.p.).

Alla luce degli elementi esposti dalle autorità argentine emerge in termini logici altamente probabile, in rapporto alle modalità dell'azione (che si inserivano all'interno del piano sistematico dei militari di

sterminio politica per torturare sino alla morte i detenuti per ottenere da loro informazioni) e ai brutali e sistematici mezzi adoperati per attuare le torture, la rappresentazione e la volizione dell'evento (la morte del torturato) o comunque l'accettazione di tale rischio.

Non appare incrinare la tenuta indiziaria dell'ipotesi accusatoria la circostanza che uno dei detenuti (Bracamonte) abbia riferito di aver visto l'estraddando per l'ultima volta il 26 settembre 1976, posto che a quella data quel detenuto era stato spostato in altra struttura, non risultando a converso che anche R. avesse lasciato il carcere nel quale fino a quel momento era stabilmente presente da tempo e nel quale di lì a poco venne fatto "sparire" B.. 3.4. Conclusivamente deve ritenersi che la documentazione trasmessa dalle autorità argentine sia in concreto idonea a rappresentare l'esistenza di elementi a carico dell'estraddando per le ipotesi di reato in esame, punite in Italia con l'ergastolo.

**4. Resta da affrontare il secondo profilo di censura esposto nel ricorso con riferimento alle altre ipotesi delittuose oggetto della domanda, per le quali la Corte di appello ha ritenuto ostativa all'estraddizione la maturata prescrizione dei reati secondo la legge italiana.**

La questione va esaminata dunque per le imputazioni qualificate dallo Stato richiedente di privazione abusiva della libertà aggravata, di maltrattamenti aggravati e di associazione illecita.

**Questi reati, secondo il diritto argentino, sono qualificati come "crimini contro l'umanità" e quindi imprescrittibili (così ha attestato la domanda estradizionale).**

4.1. Va preliminarmente respinto l'argomento sollevato con la memoria dalla difesa del R. della preclusione derivante, ex art. 707 c.p.p., dalla sentenza contraria all'estraddizione emessa in relazione alla precedente domanda di estraddizione avanzata nei suoi confronti.

Secondo la difesa la prima domanda avrebbe riguardato "i tormenti" attuati con la partecipazione del R. nei confronti dei detenuti C., Ri., F. e B. nei centri di (OMISSIS) e della Casa Departamental.

Oltre a non emergere dagli atti (la eccezione sul punto è genericamente sostenuta dalla difesa) la sovrapposizione delle due domande estradizionali quanto agli specifici fatti ascritti all'estraddando, va rilevato che la sentenza della Suprema Corte, che è intervenuta nella pregressa procedura (Sez. 6, n. 46634 del 17/07/2014, Rv. 261004), ha indicato quale ostacolo dirimente all'accoglimento della domanda la assenza nell'ordinamento italiano di un reato specifico di tortura, con la conseguente irrilevanza della questione sollevata dallo Stato richiedente nel ricorso per cassazione della imprescrittibilità di tale reato.

**La previsione, con la novella del 2017, di uno specifico reato di tortura (art. 613 bis c.p.) viene a rappresentare quindi quel "nuovo" elemento, non valutato nella precedente procedura, in grado di superare la prevista preclusione.**

Si è infatti già affermato che dal tenore letterale dell'art. 707 c.p.p., i nuovi elementi possano consistere anche nell'intervenuta modifica della normativa interna applicabile (Sez. 6, n. 25333 del 25/06/2021, Rv. 281533).

Inoltre, la questione è superata dal fatto che la relazione illustrativa allegata alla presente domanda estradizionale dà atto, per sostenere il quadro indiziario in ordine ai vari capi di accusa, di tutta una serie di testimonianze assunte in Argentina nel 2015, anche a supporto e riscontro di quelle rese dalle vittime dei reati, e quindi in epoca successiva al giudicato formatasi in ordine alla precedente procedura.

**4.2. Ciò premesso, deve ritenersi fondata la censura del ricorrente secondo cui i reati commessi ai danni dei 10 detenuti della Casa Departamental (tra i quali lo stesso B.), per come attuati dagli autori del reato, costituiscono "crimini contro l'umanità" per i quali non vige il rifiuto dell'estraddizione per la prescrizione.**

Va rammentato che nella materia estradizionale la disciplina applicabile trova la sua fonte primaria,

come ricorda l'art. 696, comma 2, c.p.p., nelle norme pattizie in vigore per lo Stato e in quelle di diritto internazionale generale.

Il Trattato bilaterale del 1987 di estradizione prevede all'art. 7 che l'extradizione non è concessa "se, secondo la legge della Parte richiedente o della Parte richiesta, l'azione penale o la pena siano prescritte".

La suddetta norma pattizia, introdotta nell'ordinamento nazionale con legge ordinaria, nella gerarchia delle fonti, è soccombente rispetto alle norme internazionali, incorporate invece attraverso l'art. 10 Cost. A queste ultime è riconosciuto infatti un rango equivalente a quello costituzionale (cfr. tra tante, Corte Cost. n. 238 del 2014).

La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969 ha codificato tale principio, stabilendo, da un lato, che le norme pattizie devono essere interpretate alla luce di ogni "norma pertinente di diritto internazionale, applicabile alle relazioni fra le parti" (art. 31) e dall'altro che i trattati non possono entrare in contrasto con le norme imperative del diritto internazionale generale (*jus cogens*) sia preesistenti sia formatesi successivamente (artt. 53 e 64).

Gli strumenti ermeneutici forniti dalla Convenzione di Vienna consentono di risolvere il conflitto interpretativo tra le disposizioni del Trattato bilaterale e le norme di diritto internazionalmente riconosciute (cfr. Corte Cost. n. 315 del 2002).

4.3. Prima di verificare l'esistenza di una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta che imponga agli Stati di cooperare per il perseguimento dei crimini contro l'umanità senza il limite della loro prescrizione, è opportuno chiarire quale sia la rilevanza e la disciplina dell'istituto della prescrizione nei rapporti di estradizione, così da sgomberare il campo dai possibili controlimiti che, secondo la Corte costituzionale, costituiscono un "limite all'ingresso delle norme internazionali generalmente riconosciute" (sentenze n. 48 del 1979 e n. 73 del 2001; n. 238 del 2014).

I tradizionali trattati di estradizione rinviano a istituti del diritto penale dei singoli Stati, come per la "doppia incriminabilità" e la prescrizione, al solo fine specifico di consentire allo Stato di rifugio del ricercato di poter valutare la "riconoscibilità" e quindi la condivisione della pretesa punitiva dello Stato richiedente, così da garantire al contempo la esigenza di reciprocità. Tali regole sono poste quindi primariamente a tutela della sovranità degli Stati (che pattiziamente ad esse possono rinunciare in funzione del rafforzamento della collaborazione reciproca) e solo mediamente sono invocabili, in quanto limiti all'estraditabilità, dai soggetti interessati al rapporto di collaborazione.

La diversa finalità di detti istituti nei rapporti estradizionali ha determinato la loro applicazione in modo svincolato dai principi che governano sul piano nazionale la punibilità penale, sino al punto dal poter essere (nei trattati di più recente conio) addirittura soppressi.

Si è affermato al riguardo che la procedura estradizionale si iscrive in un contesto decisivo di esclusiva rilevanza processuale formale, avulsa da analisi del merito sostanziale dei fatti reato ascritti all'estradando.

Con l'effetto, quindi, che gli istituti di diritto penale richiamati dalla normativa estradizionale non soggiacciono alla disciplina dettata dall'art. 2 c.p. valevole per le sole norme penali sostanziali (quelle, cioè, direttamente incidenti sul precetto o sulla sanzione), la cui concreta applicazione nei casi di estradizione è demandata alla sola autorità giudiziaria dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 11495 del 21/10/2013, dep. 2014, Rv. 260878; da ultimo Sez. 6, n. 5497 del 02/02/2021, Rv. 280630).

Affermazione, questa, che ha trovato autorevoli conferme nella giurisprudenza della Corte EDU (decisioni 6/06/1976, X c. Paesi Bassi; 6/03/1991, Polley c. Belgio, 18/01/1996, Bakhtiar c. Svizzera) e della Corte U.E. (sentenza Grande Sezione, 3 maggio 2007, C-303/05), là dove hanno affermato che la collaborazione giudiziaria - nella forma dell'extradizione e del mandato di arresto Europeo - si pone al di fuori del perimetro del principio di legalità di cui all'art. 7 della CEDU, in quanto l'arresto e la

consegna, azioni in cui si traduce l'esecuzione di tali procedure, non hanno carattere "punitivo".

Espressioni di questo enunciato si rinvencono nella giurisprudenza di legittimità nella ritenuta irrilevanza del principio dell'irretroattività della legge penale ai fini della verifica della doppia punibilità (tra tante, Sez. 6, n. 14941 del 26/02/2018, Rv. 272765) o nelle modalità di determinazione della legge penale italiana applicabile in tema di prescrizione del reato, indipendentemente se più favorevole o meno all'estradando (Sez. 6, n. 11495 del 2013, cit.).

Proprio con riferimento alla prescrizione del reato, la Suprema Corte ha più volte affermato, nella applicazione di tale istituto a fini estradizionali rispetto alle regole applicabili ai casi "nazionali", che la previsione di tale motivo di rifiuto tende ad evitare che gli Stati parte della Convenzione siano costretti a consegnare un estradando quando vi sia stata la lesione degli interessi presidiati dall'istituto della prescrizione, e pregiudicati dall'inerzia o dalla lentezza del potere pubblico: la ragionevole durata, l'efficienza del procedimento probatorio, l'attualità del bisogno punitivo, ecc.. (Sez. 6, n. 29359 del 10/06/2014, Rv. 261644; Sez. 6, n. 5497 del 2021, cit.).

La esigenza di realizzare una più ampia collaborazione tra gli Stati ha portato in epoca più recente a rendere irrilevante anche nelle tradizionali convenzioni di estradizione - di cui è parte anche l'Italia - la prescrizione secondo la legge dello Stato richiesto (cfr. il quarto protocollo del 2012 alla Convenzione Europea di estradizione; la Convenzione relativa all'extradizione tra gli Stati membri dell'Unione Europea; il Trattato di estradizione del 13 ottobre 1983, fra Italia e Stati Uniti d'America) o quanto meno ad escluderne il carattere obbligatorio e cogente come motivo di rifiuto (cfr. il Manuale delle Nazioni Unite sul Modello di trattato di estradizione, adottato in Vienna nel 2004).

Le disposizioni pattizie, nella parte in cui escludono la rilevanza della prescrizione del reato secondo la legge dello Stato richiesto, sono risultate infatti conformi alla Costituzione (Sez. 6, n. 33594, 15/06/2012, T.D.N.), posto che "la finalità principe" di esse è di "impedire che il reo possa sfuggire alla sanzione penale, rifugiandosi nello Stato in cui il reato commesso si prescrive nel termine più breve" e la clausola di esclusione "mantiene piena validità ed efficacia anche in relazione al principio della doppia incrinazione" (Sez. 6, n. 40169 del 09/11/2010, Rv. 248932).

In tale linea si pone già da tempo l'ordinamento italiano che non annovera tra le cause di rifiuto dell'extradizione la prescrizione del reato.

4.4. Così ricostruito l'istituto della prescrizione nella disciplina estradizionale, è appena il caso di rilevare che, nella pronuncia resa con riferimento alla pregressa procedura, la Corte di legittimità ha superato i rilievi dello Stato richiedente sulla imprescrittibilità dei reati, oggetto della domanda, da qualificarsi come crimini contro l'umanità, facendo leva sulla "riserva di legge" che rendeva manifestamente infondate anche le prospettate questioni di costituzionalità.

Secondo la Suprema Corte, in assenza di una fattispecie tipica di tortura presente nell'ordinamento penale italiano, erano inammissibili pronunce da parte del Giudice delle leggi il cui effetto potesse essere quello di "introdurre nuove fattispecie criminose, di estendere quelle esistenti a casi non previsti, o, comunque, di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, aspetti fra i quali, indubbiamente, rientrano quelli inerenti la disciplina della prescrizione" (Corte Cost. sent. n. 324 del 2008).

Tale impostazione - riferita dalla citata giurisprudenza costituzionale e dalla stessa Corte di legittimità (Sez. 5, n. 38085 del 05/07/2012, Rv. 253542) ai soli "casi nazionali" - riflette una esegesi più risalente nella materia estradizionale (noto è l'ampio dibattito apertosi in Parlamento e in dottrina che ha accompagnato l'iter per l'approvazione della L. n. 69 del 2005, in relazione alla eliminazione della "doppia incriminazione" nella normativa del mandato di arresto Europeo e alla sua compatibilità con i principi costituzionali e segnatamente con il principio di riserva di legge di cui all'art. 25 Cost.), che risulta oramai superata dalla giurisprudenza consolidatasi più di recente, come si è avuto modo di osservare nel paragrafo che precede.

4.5. Va quindi data risposta al quesito posto dal ricorso, ovvero se esista un principio generale accolto dalla comunità internazionale, applicabile ex art. 696 c.p.p. alla estradizione in esame, secondo cui i crimini contro l'umanità sono sottratti alla prescrizione e quindi, punibili in ogni tempo.

E' certamente principio generalmente riconosciuto a livello internazionale, già all'epoca in cui furono commessi i fatti ascritti al Reveberi, che tali crimini violano lo jus cogens, ovvero quelle norme considerate da tutti gli Stati universalmente vincolanti, che si pongono al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia convenzionale sia consuetudinaria (Sez. U civ. n. 50 del 11/03/2004, Rv. 571034).

La giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia - deputata all'applicazione del diritto internazionale generale (art. 38 dello Statuto) - fornisce una forte evidenza della esistenza di tali norme perentorie dello ius cogens. Nell'affrontare la questione relativa all'obbligo di perseguire o estradare (aut dedere aut iudicare), la Corte ha riconosciuto il divieto di tortura come "parte del diritto internazionale consuetudinario" che "è diventato una norma perentoria (jus cogens)" sentenza Belgio c. Senegal, 20 luglio 2012, p. 99). Allo stesso modo, la Corte definisce "molte (delle) norme del diritto umanitario" come costituenti "principi intransigibili del diritto consuetudinario internazionale" Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, deliberazione 8 luglio 1996).

Ebbene, dall'obbligo riconosciuto da tutti gli Stati come "cogente" di una repressione dei crimini contro l'umanità si sostiene che discenda, come conseguenza necessaria, quella della loro imprescrittibilità, in funzione della loro effettiva punizione in ogni tempo.

Si è rilevato in dottrina e in giurisprudenza che l'imprescrittibilità di tali reati costituisce l'ineludibile "corollario giuridico" del divieto imposto dallo jus cogens di perpetrare tali crimini.

In effetti, tali delitti costituiscono sempre un "vulnus" all'intima essenza dello Stato perchè, a prescindere dai singoli, coinvolgono la popolazione, intesa quale elemento costitutivo del soggetto statale, e ciò, in una proiezione internazionalistica, ben giustifica il perpetuarsi dell'interesse a punire.

In tale prospettiva, indipendentemente dalla sua "codificazione" in convenzioni internazionali, la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità è ritenuta una norma di diritto internazionale "cogente".

Va verificato dunque/se tale principio sia effettivamente vivente nella comunità internazionale.

Soccorrono a tal fine una serie di indici rivelatori della sua esistenza: vengono in considerazione l'opinio iuris degli Stati manifestata in seno agli organismi internazionali e nelle normative nazionali, gli atti e le pratiche delle organizzazioni internazionali, le pronunce dei giudici internazionali.

Nella pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 2012 sopra indicata, la Corte ha valorizzato infatti per verificare la formazione e accettazione dello ius cogens le ampie pratiche internazionali e l'opinio iuris degli Stati (il divieto della tortura era presente in molteplici strumenti di applicazione universale e nelle normative nazionali di molti degli Stati; gli atti di tortura erano denunciati regolarmente in fori nazionali e internazionali) Ciò premesso, va osservato che la comune strategia da tempo adottata dagli Stati negli organismi internazionali per lottare contro questi gravi crimini ha enfatizzato la necessità di evitare l'impunità dei crimini contro l'umanità.

Essi sono definiti come "atrocità inimmaginabili che turbano profondamente la coscienza dell'umanità" e "minacciano la pace, la sicurezza ed il benessere del mondo" (considerando 2 e 3 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale) che non devono rimanere impuniti e la cui repressione deve essere garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale e attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale.

In tal senso sono le molteplici decisioni assunte nell'ambito dell'Unione Europea: solo per citarne alcune, la posizione comune del Consiglio 2001/443/PESC14 in cui gli Stati membri hanno dichiarato che i crimini che rientrano nel potere giurisdizionale della Corte penale internazionale - e quindi anche i

crimini contro l'umanità - riguardano tutti gli Stati membri e hanno confermato la loro determinazione a collaborare per porre termine all'impunità degli autori degli stessi; il programma di Stoccolma del 2010, in cui le istituzioni dell'Unione sono state invitate a "continuare a sostenere e a incoraggiare l'Unione e gli Stati membri nella lotta contro l'impunità e a combattere i crimini di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra; promuovere in tale contesto la cooperazione tra gli Stati membri, i paesi terzi e i tribunali internazionali in questo settore, in particolare la Corte penale internazionale, e sviluppare lo scambio di informazioni giudiziarie e di buone prassi relative all'azione penale contro tali crimini attraverso la rete Europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra"; la [decisione 2002/494/GAI](#) del Consiglio U.E., che ha istituito la rete Europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra; la [decisione 2003/335/GAI](#) del Consiglio U.E., relativa all'accertamento e al perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, che si prefiggeva di "accrescere la cooperazione tra le unità nazionali al fine di ottimizzare la capacità delle autorità incaricate dell'applicazione della legge in vari Stati membri di cooperare in maniera efficace nelle indagini ed azioni penali svolte nei confronti di coloro che hanno perpetrato o partecipato alla perpetrazione di genocidio, crimini contro l'umanità o crimini di guerra"; la risoluzione del Parlamento Europeo del 4 luglio 2017, con la quale si è ribadita la responsabilità primaria degli Stati nel combattere tali atrocità, esortando le istituzioni Europee a elaborare un piano contro l'impunità per i crimini soggetti al diritto internazionale.

Anche di recente il Parlamento Europeo con la risoluzione del 19 maggio 2022 ha ribadito l'impegno dell'Unione e degli Stati membri nella punizione dei responsabili dei crimini contro l'umanità.

L'esigenza di rendere "effettiva" la repressione di tali atroci delitti ha porta già in epoca risalente la comunità internazionale a stabilire che non sono soggetti a prescrizione i crimini contro l'umanità al fine di non ostacolare l'azione penale e l'esecuzione delle pene: tale regola è stata codificata nelle Convenzioni sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, adottate dalle Nazioni Unite il 26 novembre 1968 e dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1974.

E' significativo che nel dibattito per l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1968 molte delegazioni si erano espresse per la "riaffermazione" di un principio già esistente nel diritto internazionale generale. La stessa Convenzione dà atto che "che in nessuna delle dichiarazioni solenni, atti e convenzioni volte a perseguire e a reprimere i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità sono stati previsti limiti di tempo" e che con essa si sia voluto affermare in diritto internazionale "il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, e di assicurarne l'applicazione universale".

Tale atto delle Nazioni Unite rappresenta quindi il punto d'arrivo di un lento, ma costante processo internazionalistico (il cui inizio è fatto addirittura risalire al Manuale adottato dall'Istituto di diritto internazionale il 9 settembre 1880 nella sessione di Oxford, cosiddetto Manuale di Oxford) teso a reprimere in modo sempre più efficace le violazioni delle leggi e degli usi della guerra ed in tale quadro il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità assume oggettivamente carattere di "jus cogens", in quanto posto a tutela di interessi generali della società internazionale (così, la sentenza del Tribunale militare di Roma nei confronti di Hass Karl e Priebke Erich del 22 luglio 1997).

Nei lavori preparatori per la Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sulla protezione delle persone dalle sparizioni forzate si è dato atto che i crimini contro l'umanità non sono soggetti ad alcuna forma di prescrizione (Report, 4/2004/59, p. 43-46).

Un rilievo particolare va dato allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, sottoscritto e ratificato anche dall'Italia e dall'Argentina, che ha ribadito, codificandola, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (art. 29), coerentemente all'impegno primario assunto dagli Stati parte di perseguirli e

di cooperare efficacemente per la loro repressione. Si è autorevolmente osservato come lo Statuto abbia rispecchiato e chiarito norme consuetudinarie esistenti, cristallizzandole, e comunque rappresenti l'originio iuris di un grande numero di Stati (così, Tribunale penale per l'ex Jugoslavia, sentenza, caso Furundzija, 10 novembre 1998, p. 227).

Nello stesso senso sono da segnalare le leggi istitutive delle Camere/ Straordinarie per i crimini dei Khmer rossi, del Tribunale per Timor Est e della Corte Suprema penale irachena, competenti per giudicare crimini contro l'umanità.

Va segnalato altresì che moltissimi Stati prevedono nei loro ordinamenti l'imprescrittibilità dei reati contro l'umanità o le loro autorità giudiziarie hanno ritenuto la loro imprescrittibilità imposta dallo jus cogens (Argentina, Cile, Stati Uniti d'America), mentre nessuno Stato che ha introdotto una legge sui crimini contro l'umanità ne ha previsto lo sbarramento della punizione derivante dalla prescrizione (Nazioni Unite, Report della International Law Commission, 71ma sessione, 20 agosto 2019, A/74/10).

La eliminazione della prescrizione per i crimini contro l'umanità è misura inoltre indicata dagli organismi più autorevoli in materia (cfr. da ultimo il Rapporto del 2017 del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite nei confronti dell'Italia in tema di tortura; Rapporto 2007-2008 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, v. I, pag. 56).

Sul piano internazionale sono da richiamare le significative pronunce delle istanze giudiziarie sovranazionali: la sentenza del 1998 nel caso Furundzija del Tribunale penale per l'ex Jugoslavia (p. 157) e quelle della Corte interamericana per i diritti umani sin dal 2001, con le quali è stata sostenuta la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità quale norma dello jus cogens alla quale gli Stati sono tenuti inderogabilmente a conformarsi.

La Corte EDU ha più volte affermato la "inammissibilità" persino di una misura nazionale che stabilisca la prescrizione dei crimini contro l'umanità (Corte EDU, 29/03/2011, caso Alikaj c. Italia, p.p. 99, 108), indicando ai giudici nazionali la strada, in assenza di disposizioni nazionali, di adeguarsi al diritto internazionale (in tema di crimini di guerra, Corte EDU, 17/05/2010, caso Kononov c. Lettonia, p. 208). Proprio con riferimento all'Italia, la Corte EDU di recente ha stigmatizzato la giurisprudenza nazionale che aveva opposto alla regola dell'imprescrittibilità di tali reati il principio costituzionale di legalità (Corte EDU, 7/04/2015, Cestaro c. Italia, p. 225).

4.4. Alla luce di tali molteplici elementi può ritenersi vigente una norma del diritto internazionale "cogente" che esclude la prescrizione dei crimini contro l'umanità e che non possa essere derogata dal Trattato bilaterale di estradizione.

Considerare ai fini dell'estradizione come prescritti i crimini contro l'umanità e quindi impedire l'azione di un altro Stato di reprimere tali reati - che non li considera prescritti - è misura contraria allo jus cogens, la cui osservanza è proclamata nella stessa Costituzione (là dove riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e assicura l'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto internazionale cogente).

Pertanto, alla luce di queste conclusioni, deve ritenersi erronea la decisione della Corte di appello che ha ritenuto prescritti i reati ascritti al R. senza esaminare se gli stessi possano definirsi "crimini contro l'umanità" e quindi essere sottratti alla prescrizione.

4.5. Quanto alla qualificazione dei reati oggetto della domanda estradizionale come crimini contro l'umanità, va rilevato che i fatti ascritti all'estradando nei confronti delle 10 vittime sono qualificabili almeno come reato di tortura.

La definizione dei crimini contro l'umanità imprescrittibili, universalmente condivisa, si rinviene nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale che ha codificato all'art. 7 i tratti tipici di detti reati.

La tortura è definita la condotta di "infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali, ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori o

le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime, che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati" e che sia commessa "nell'ambito di un esteso e sistematico attacco contro le popolazioni civili e con la consapevolezza dell'attacco" (ovvero condotte che "implicano la reiterata commissione di taluno degli atti" sopra indicati "contro popolazioni civili, in attuazione o in esecuzione del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione, diretto a realizzare l'attacco").

La relazione illustrativa trasmessa dalle autorità argentine dà ampiamente atto, nella descrizione delle singole condotte ascritte al R. nei confronti delle 10 vittime, di tutti gli elementi di tipicità sopra indicati dei crimini contro l'umanità e in particolare delle gravi violazioni dei diritti umani realizzate contro le inermi vittime, del contesto in cui vennero realizzate e della loro iscrizione, consapevole, nel piano sistematico della dittatura militare di annientare gli avversari politici, attraverso la loro illegittima carcerazione, la loro tortura e la loro sparizione forzata.

Nella definizione di crimine contro l'umanità imprescrittibile non sembra invece potersi iscrivere il reato associativo, così come costruito dalle autorità argentine ovvero di sodalizio militare armato volto a porre in pericolo la Costituzione argentina.

4.6. Conclusivamente la sentenza va annullata con riferimento ai delitti indicati nella domanda estradizionale di detenzione abusiva e maltrattamenti aggravati nei confronti dei 10 detenuti.

5. Una volta ritenuti non fondati gli ostacoli individuati dalla Corte di appello all'accoglimento della domanda estradizionale nei termini sopra indicati, va rilevato che il giudizio della Corte di appello si è arrestato su quelli che sono stati ritenuti i punti assorbenti della sua decisione.

Quindi l'annullamento va disposto con rinvio affinché, fermi i punti già affrontati e decisi da questa Corte, siano esaminati in un nuovo giudizio gli ulteriori aspetti della domanda estradizionale, ritenuti "superflui" dalla Corte di appello nella sua decisione.

In particolare, con riferimento ai reati di tortura nei confronti dei 9 detenuti diversi da B., di cui al p. 4.6 del considerato in diritto, va esaminata la gravità indiziaria delle accuse, secondo i principi sopra indicati.

Deve essere, inoltre, affrontata la questione sollevata dalla difesa delle condizioni di salute dell'estradando, prospettate come ostative all'extradizione.

La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.

## **P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'[art. 203](#) disp. att. c.p.p..

## **Conclusione**

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2022